

# IL SISTEMA FISCALE SAMMARINESE

*Marilisa Mazza*

Dottore Commercialista e Revisore dei conti nella Rep. Di San Marino  
Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Europeo, Università di Bologna



# **Le imposte dirette**



# Fonti normative e dove trovarle

---

La primaria fonte normativa del sistema fiscale sammarinese è la **Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi”** che disciplina sia le imposte dirette sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche.

È possibile reperirla anche in un testo coordinato sul sito del Consiglio Grande e Generale.  
[www.consigliograndeegenerale.sm](http://www.consigliograndeegenerale.sm)

Vi sono anche **Circolari applicative** della Segreteria di Stato per le Finanze, e dell’Ufficio Tributario reperibili sul sito [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)



# I principi generali

---

**Legalità:** le imposte vengono istituite con fonte normativa.

**Universalità:** tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche.

**Equità:** i soggetti devono contribuire alla spesa pubblica in funzione delle proprie capacità economiche.

**Progressività:** l'imposizione fiscale cresce all'aumentare della capacità contributiva.



# I principi di tassazione

---

**Principio dell'utile mondiale per i soggetti residenti.** Articolo 1, comma 1: tutti i redditi, ovunque prodotti dai soggetti residenti, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all'imposta generale sui redditi.

**Principio della fonte per i soggetti non residenti.** Articolo 1, comma 2: i soggetti non residenti sono soggetti passivi d'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5.



# Soggetti passivi e categorie di reddito

---

## Persone fisiche

Art. 10 - Persone fisiche che:

- a) hanno la **residenza anagrafica** nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
- b) **dimorano** per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato;
- c) hanno il **centro degli interessi vitali** nel territorio dello Stato.

Le società di persone non sono soggetti passivi d'imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.

## Classificazione dei redditi

Art. 11:

- redditi di capitali;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro e da pensione;
- redditi di impresa;
- redditi diversi



# Aliquota IGR – p. fisiche e giuridiche

PERSONE FISICHE	PERSONE GIURIDICHE
<p>Sistema progressivo per scaglioni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a €10.000,00 9%</li><li>da €10.000,01 a €18.000,00 13%</li><li>da €18.000,01 a €28.000,00 17%</li><li>da €28.000,01 a €38.000,00 21%</li><li>da €38.000,01 a €50.000,00 25%</li><li>da €50.000,01 a €65.000,00 28%</li><li>da €65.000,01 a €80.000,00 31%</li><li>Oltre €80.000,00 35%</li></ul>	<p>Applicazione dell'aliquota proporzionale nella misura del 17%</p>
Allegato C, articolo C1	Allegato C, articolo C2



# Lavoratori autonomi e imprese individuali

---

Così come gli altri redditi delle persone fisiche il sistema fiscale sammarinese prevede una tassazione progressiva per scaglioni anche per i redditi di lavoro autonomo ed i redditi d'impresa in forma individuale.



Però, sin dalla entrata in vigore della norma nel 2014, per tali redditi vige un regime transitorio -prorogato di anno in anno- che prevede una **tassazione separata con aliquota pari al 17%** (articolo 13 nella versione di cui all'articolo 148, comma 8)




# Persone giuridiche

---

La tassazione delle persone giuridiche è disciplinata dal TITOLO III della Legge n.166/2013 “Dell’imposizione in capo alle persone giuridiche”

Artt.42 e 45: i soggetti passivi sono gli operatori economici costituiti in forma giuridica, stabili organizzazioni di imprese non residenti, nonché, società, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguano scopi di lucro producono esclusivamente reddito d’impresa.



Si considerano residenti le persone giuridiche e gli enti che abbiano **la sede legale** o la **sede dell’effettiva direzione** nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.



# Persone giuridiche - SO

---

È definita “stabile organizzazione” la **sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato. Art. 4, comma 1**

- ❖ Lista in positivo in via esemplificativa e non esaustiva (comma 2)
- ❖ Il cantiere è considerato “stabile organizzazione” soltanto se ha una durata superiore a tre mesi (comma 3)
- ❖ Lista in negativo per le attività di deposito, esposizione, trasformazione da parte di altri, raccolta informazioni (comma 5)
- ❖ SO da agente (commi 6 e 7)

Il fatto che un’impresa non residente, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, controlli un’impresa residente, ne sia controllata o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.



# Base imponibile - art.46

---

## *Principi del reddito d'impresa*

### ◆ Inerenza

Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d'imposta, risultanti dalla differenza fra l'ammontare dei **ricavi comunque conseguiti** e l'ammontare dei **costi inerenti** relativi al periodo d'imposta, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

### ◆ Previa imputazione

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione **solo se e nella misura in cui risultino imputati nei registri fiscali** relativi all'esercizio di competenza.

### ◆ Competenza temporale

I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulti certa l'esistenza e determinabile in modo oggettivo l'ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni,



# Costi e limiti alla deducibilità

## Artt.49-50

Sono **deducibili** tutti i costi relativi all'acquisizione di beni o servizi, le perdite, le sopravvenienze passive e delle minusvalenze patrimoniali nell'anno in cui siano realizzate.

I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che generano ricavi vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.

### ***Non sono deducibili:***

- le **imposte sul reddito**, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del pagamento delle imposte.
- I **compensi agli amministratori** non corrisposti.
- I costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività accertati come **reato**.
- i costi relativi alle **spese di pubblicità**, ivi incluse le sponsorizzazioni, oltre il limite massimo dell'8% dei ricavi.
- i costi relativi alle **attività di elaborazione dati, ricerche di mercato**, oltre al limite massimo del 10% dei ricavi.
- i costi relativi alle **spese di rappresentanza** oltre al limite massimo del 5% dei ricavi.



# Perdite su crediti

---

- ★ Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso per le perdite su crediti, se il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali. In tal caso la perdita è deducibile solo ed **esclusivamente nell'esercizio di apertura della procedura o in quello successivo**. Art 57, comma 4
- ★ La perdita su crediti è **sempre deducibile** quando il credito è di importo uguale o inferiore ad euro 2.500 ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza del credito stesso. Art 57, comma 4
- ★ È possibile procedere ad un **accantonamento per rischi su crediti** fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare complessivo dei crediti riferibili ai ricavi caratteristici risultanti alla chiusura dell'esercizio. Articolo D8



# Interessi passivi

---

## Articolo 52

**Gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all'attività economica effettivamente esercitata.**

Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l'attività dell'impresa fino al momento di cui ne sia iniziata o possa essere iniziata l'utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati in aumento del costo dei beni stessi.



# Ammortamenti

---

***La disciplina degli ammortamenti è contenuta nell'allegato D alla Legge***

Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta nel quale i beni siano stati utilizzati o avrebbero potuto essere utilizzati. Nel periodo d'imposta in cui inizia, l'ammortamento può essere **dedotto per l'intera quota** indipendentemente dal mese dell'anno in cui i beni avrebbero potuto essere utilizzati.

- Variazione massima del 50% del coefficiente ordinario previo interpello preventivo/comunicazione motivata
- Ammortamento anticipato dei beni strumentali materiali per i primi due periodi d'imposta nella misura massima del 20%.
- Le imprese e le società di nuova costituzione possono ammortizzare i beni strumentali ed i costi ad utilizzo pluriennale a decorrere dal primo periodo d'imposta in cui siano stati conseguiti i primi ricavi.
- Il costo dei beni strumentali il cui valore unitario non superi €500,00 può essere dedotto integralmente nel periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto.

# Ammortamenti

TIPOLOGIA DI BENE	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'				
	Industriali	Artigianali	Commerciali	Servizi	Agricole
Bene Ammortizzabile					
Costruzioni leggere	12	12	12	12	12
Macchinari, impianti e accessori	18	18	15	15	15
Mobili ed arredi	15	15	16	15	10
Attrezzature varie e minute	20	20	20	20	20
Macchine elettriche ed elettroniche per ufficio	20	20	20	20	20
Automezzi	20	20	20	20	20
Fabbricati	3	3	3	3	3



# Regime PEX

---

## Articolo 56 - Plusvalenze esenti

Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi la permuta ed il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto ed ogni altro diritto riferibile a **partecipazioni in società residenti o non residenti** o enti, aventi o meno personalità giuridica, non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa se ricorrono i seguenti requisiti:

- che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente all'avvenuto realizzo
- la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso

I costi inerenti alla gestione delle partecipazioni esenti sono sempre deducibili.


## Articolo 59 - Dividendi

### Comma 3



Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, **da parte di società** o enti aventi personalità giuridica, **residenti** nel territorio della Repubblica di San Marino, **NON concorrono alla formazione del reddito delle società o dell'ente ricevente**, essendo l'imposta assolta dalla società partecipata liberatoria nei confronti della partecipante.

### Comma 1



Le somme derivanti dalla distribuzione di utili o di altre riserve **da parte di società** o enti **non residenti** nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, **in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95%** del loro ammontare se ricorrono i seguenti requisiti:

- la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi
- la partecipazione risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio.



# Dividendi

---

## Articolo 103- Redditi di capitale

**Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta.**

Gli utili distribuiti e corrisposti dalle società di capitali residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.



# Riporto delle perdite

---

La perdita documentata di un periodo d'imposta, può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura **massima dell'80% nei tre periodi d'imposta successivi**. *Articolo 46, comma 5*

Le perdite fiscali realizzate **nei primi tre periodi** d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. *Articolo 72, comma 1*



---

# Incentivi alle imprese



# Imprese di nuova costituzione

---

Alle nuove attività i cui soci/titolari non abbiano esercitato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile sono riconosciuti:

- a) **esenzione** dal pagamento della **tassa** di primo rilascio **della licenza** e della tassa annuale per tre anni;
- b) per i primi **cinque periodi d'imposta**, **abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%**. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
- c) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo.

Le società di nuova costituzione devono però provvedere all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza.



# Detassazione degli utili reinvestiti

**Gli utili**, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, **non costituiscono reddito imponibile**

- a) **per il 60%** per i progetti di avanzamento tecnologico atto a migliorare i prodotti/ processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi (€50.000,00)
- b) **per il 40%** per costruzioni ed acquisizioni (€300.000,00), ristrutturazioni ed ampliamenti (€150.000,00) di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno un dipendente a tempo indeterminato
- c) **per il 90%** per l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante (€20.000,00)



# Detassazione degli utili reinvestiti

---

- Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere **destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni** a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.
- Cinque **dipendenti assunti** con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- Mantenere tale forza lavoro per tutta la durata del progetto di investimento.
- I beni immobili detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, **non possono essere alienati** prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione.



# Incremento dell'occupazione

---

In caso di un **incremento del numero medio di lavoratori dipendenti** occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di usufruire di un **credito d'imposta** pari al:

- a) 5% dell'imposta per ogni unità di aumento per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
- b) 10% dell'imposta per ogni unità di aumento per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5; fermo restando che tale credito d'imposta IGR non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.

Le % aumentano di un ulteriore 5% se si tratta di lavoratori appartenenti a fasce deboli ma il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.

*Il credito d'imposta può essere goduto nell'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi.*



# Imprese ad alto contenuto tecnologico

---

## Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101

Le società sammarinesi costituite in forma di società di capitali, **di nuova costituzione o costituita da meno di 12 mesi** possono ottenere la certificazione di carattere altamente innovativo da parte di San Marino Innovation S.p.A.:

- a. Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I);
- b. Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II);
- c. Società Altamente Tecnologica (SAT).



# Imprese ad alto contenuto tecnologico

---

- Tassazione agevolata con aliquote dallo 0 all'8%
- Deduzione fiscale per le persone giuridiche che residenti che effettuano conferimenti nelle IACT
- Detrazioni fiscali per i privati investitori
- Esenzione delle plusvalenze riconosciute alle persone fisiche
- Flessibilità nei contratti di lavoro
- Permessi di soggiorno speciali
- Procedure semplificate per la concessione della residenza



# La convenzione contro le doppie imposizioni



# DTA

---

- Austria
- Andorra
- Azerbaijan
- Barbados
- Belgio
- Cipro
- Croazia
- Emirati Arabi Uniti
- Georgia
- Grecia
- Italia
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Malaysia
- Malta
- Portogallo
- Qatar
- Repubblica Ceca
- Romania
- Serbia
- Seychelles
- Singapore
- Saint Kitts and Nevis
- Ungheria
- Vietnam



# DTA RSM - ITA

<b>Articolo 5- SO</b>	Il cantiere, di costruzione e montaggio deve superare i 12 mesi
Articolo 7- Utili	Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente <b>sono imponibili soltanto in detto Stato</b> , a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.



# DTA RSM - ITA

---

## Articolo 10 - Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente **sono imponibili in detto altro Stato.**



Tuttavia, possono essere tassati anche nello Stato della fonte ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta non può eccedere:

- a) **lo 0%** dell'ammontare lordo se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi
- b) **il 15%** dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi

## Articolo 11 - Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente **sono imponibili in detto altro Stato.**



Tuttavia, possono essere tassati anche nello Stato della fonte ma, se l'effettivo beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta non può eccedere:

- a) **il 0%** dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi
- b) **il 13%** dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi

## Articolo 12 - Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente **sono imponibili in detto altro Stato.**



Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato della fonte ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) **lo 0%** dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento.
- b) **il 10%** dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi

# **Le imposte indirette**



# Premessa

---

La Repubblica di San Marino non è un Paese membro dell'Unione Europea e quindi non può essere considerato territorio UE: le cessioni di beni tra l'Italia la Repubblica di San Marino costituiscono quindi operazioni da ricondurre nel novero delle **esportazioni e importazioni**, caratterizzate, però, dalla peculiarità di realizzarsi in assenza di barriere doganali fisiche.

L'art. 5 della Direttiva 2006/112 individua come ambito territoriale di applicazione dell'IVA quello dell'Unione Europea come definito dall'articolo 299 del trattato che esclude alcuni territori e come tali sono trattati alla stessa stregua di territori extracomunitari.



# Normativa comunitaria

---

Pur non essendo un Paese dell'Unione Europea è in vigore un **accordo di cooperazione e unione doganale** firmato il 16 dicembre 1991 ed in vigore dal 28 marzo 2002 , dove, all'art. 6, paragrafo 1, si precisa che: *“gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente”*.





# Riferimenti normativi RSM

*Accordo d'interscambio di beni Italia – San Marino sottoscritto a Roma, lo scorso 26 maggio 2021 con scambio di Lettere tra il Ministero delle Finanze italiano e la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.*

*Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 – Nuove disposizioni nella disciplina dell'interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana - modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134, ratificato in data 14/09/2021*


*Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163 – Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 - Della fattura elettronica nell'interscambio di beni e servizi con l'Italia*




# Circolari attuative e regolamenti RSM



Circolare dell'Ufficio Tributario prot.n. 92466/2021 del 31 agosto 2021 - Comunicazione codice destinatario utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche



Regolamento 8 settembre 2021 n.14 – Regole tecniche e procedurali per la formazione, l'emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico nell'interscambio di beni e servizi con l'Italia.



Circolare dell'Ufficio Tributario prot.n. 103321/2021 del 28 settembre 2021 - Fatturazione elettronica nell'interscambio San Marino –Italia -avvio della prima fase

<http://www.finanze.sm/on-line/home/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/articolo24014920.html>





# Riferimenti normativi ITA, le origini

---

**Il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993** è la norma di riferimento che stabilisce le regole per gli scambi tra i due Paesi ed è il recepimento dell'accordo tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana ed il Segretario agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino a seguito di un incontro tenutosi a Roma il 12 novembre del 1992, il cui verbale è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993.

Le regole del DM si ispirano ovviamente ai principi dettati dalla normativa comunitaria ed è, ad esempio, previsto che nelle transazioni con San Marino l'imposta sia assolta nel Paese di destinazione in cui il bene viene trasportato e consumato



# Riferimenti normativi ITA

---


*Accordo d'interscambio di beni Italia – San Marino* sottoscritto a Roma, lo scorso 26 maggio 2021 con scambio di Lettere tra il Ministero delle Finanze italiano e la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

*D. M. 21/06/2021 - Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. (21A04244) (GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021)*




# Provvedimenti Agenzia delle Entrate

---



## Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2021/211273


Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.



## Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2021/0248717

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021.

# Le cessioni dal'Italia a San Marino





## Articolo 2 DM 21/06/2021

## Obbligo di fatturazione elettronica

Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura o la nota di variazione, **è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio** di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI)



I beni ceduti devono essere trasportati o spediti nel territorio sammarinese dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto ministeriale 24 gennaio 1979, che ha introdotto nel rapporto di scambio commerciale tra i due Paesi l'obbligo di **emissione del documento di accompagnamento** dei beni viaggianti

La circolare n. 225/E del 16 settembre 1996 stabilisce che il documento di trasporto (DDT) debba essere emesso in triplice copia, di cui una è trattenuta dall'emittente, mentre le altre due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, agli addetti al controllo merci, all'atto dell'introduzione dei beni nella Repubblica di San Marino.

Il documento deve contenere i seguenti dati:

- la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di esportazione;
- la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati;
- nonché la data di effettuazione dell'operazione e le generalità dell'eventuale incaricato del trasporto.

# Le cessioni da San Marino all'Italia senza addebito dell'IVA





Gli operatori economici sammarinesi che cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana **sono tenuti ad emettere fattura elettronica** se ne ricorrono i presupposti.

## Articolo 6

### DD 147/2021

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI**, *il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute*

# Le cessioni da San Marino all'Italia con addebito dell'IVA




**VAT**



Gli operatori economici sammarinesi i quali cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA, aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana sono tenuti ad:

- 1) **Emettere fattura elettronica**, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- 2) **Versare l'iva all'ufficio tributario**, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate

Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.



L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; **quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta.**





Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese deve:

- 1) **Emettere fattura in tre esemplari**, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- 2) **Versare l'iva all'ufficio tributario** e trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.



L'ufficio tributario deve:

1. **Perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture;**
2. Acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonché compilare e presentare gli elenchi riepilogativi;
3. **Prendere in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;**
4. Entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi,

## La vidimazione

L'agenzia delle entrate deve:

1. **Controllare** la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario;
2. Restituire all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione **con il timbro a secco o a calendario** dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
3. Trattenere agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.




San Marino, 16/09/2020  
MILANO  
SALVO





L'operatore economico italiano deve annotare le fatture originali nel registro di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, **la detrazione dell'imposta** pagata in via di rivalsa.

# Le vendite a distanza






Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso, quando il cedente **nel corso dell'anno precedente** ha superato un volume di vendite verso gli acquirenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni di 28.000,00 euro **ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.**

2. Il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia.

# Il sistema di interscambio






- 1
  - Invio mediante SdI delle fatture elettroniche dai soggetti passivi ITA trasmesse a operatore San Marino attraverso il singolo codice univoco RSM
- 2
  - Trasmissione da SdI all'Ufficio Tributario RSM
- 3
- 4

Verifica del regolare  
assolvimento  
dell'imposta  
sull'importazione,  
convalida regolarità  
della fattura e  
comunica l'esito del  
controllo attraverso  
apposito canale  
telematico

L'operatore ITA  
visualizza  
telematicamente  
l'esito  
controllo





# Il visto merci

---

Qualora il valore delle merci importate superasse i **5.000 euro** è necessario provvedere agli adempimenti del «visto merci telematico». Stessa procedura è obbligatoria per **l'introduzione in territorio di beni a titolo non definitivo indipendentemente dal valore.**


È necessario compilare una cover appositamente creata ed allegare i documenti di trasporto, fattura e documenti doganali.

La merce non deve essere movimentata per almeno 48 ore in attesa di un eventuale controllo fisico della merce da parte delle autorità

Lettera circolare del  
01/12/1999 prot 12254/UT/45



# IVA VS MONOFASE





# Riferimenti normativi

---

Quadro aggiornato aliquote

- Legge 22/12/72 n.40
- Legge 2/10/97 n.108
- Decreto 27/10/03 n.135
- Decreto 29/11/04 n.163

Regolamento del rimborso

Istituzione imposta monofase

Imposta sull'importazione di BS



# Riferimenti normativi



L'imposta sulle **importazioni** nel territorio della Repubblica di San Marino **di beni e di servizi connessi** è regolata dalla Legge n.40/1972 e successive modifiche.

E' previsto il **rimborso** dell'imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati.

L'aliquota generale è del 17%, ci sono poi aliquote agevolate per i particolari tipologie di beni, i beni strumentali (escluse autovetture) hanno aliquota del 1%

Le merci importate da Paesi **non facenti parte dell'Unione Europea** devono espletare le **formalità doganali di importazione** presso le dogane italiane abilitate per la Repubblica di San Marino

Le merci importate da **Paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia** e destinate nella Repubblica di San Marino devono giungere a San Marino scortate dai documenti doganali di transito comunitario **T2 o T2L**

E' considerata **importazione**, da chiunque sia effettuata, l'introduzione di beni e di servizi connessi nel territorio della Repubblica di San Marino





# Gli elementi essenziali

---

## Articolo 1 Legge 40/1972

L'imposta sulla importazione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni e di servizi connessi è regolata dalle norme che eseguono.

È previsto il rimborso dell'imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati.

## Articolo 3 Legge 40/1972

La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore del servizio.

Nel caso che il corrispettivo sia pattuito in valuta estera, si procede alla determinazione della base imponibile al cambio ufficiale del giorno nel quale si provvede al pagamento della imposta.

Nei contratti di permuta la base imponibile è costituita dal valore di tutti i beni importati



# Gli elementi essenziali

---

- Operazione imponibile
  - Importazione da chiunque effettuata
- Base imponibile
  - Ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore del servizio
- Soggetti passivi
  - Coloro che effettuano l'importazione dei beni e dei servizi connessi nel territorio
- Riscossione
  - L'imposta viene riscossa dall'ufficio tributario mediante autoliquidazione dell'operatore
- Rimborso
  - Le imprese di San Marino, che esportano beni soggetti all'imposta potranno fruire su loro richiesta, di un rimborso all'esportazione



# I beni strumentali

---

## Articolo 2 Decreto 135/2003

L'imposta sulle importazioni è fissata nella misura del 1% per i beni strumentali all'attività d'impresa ad esclusione delle autovetture (8%). Per accedere ai benefici devono avere un valore unitario superiore a €.250,00 oppure se si è in presenza di singoli acquisti di beni omogenei aventi una base imponibile superiore a €.500,00.

I beni strumentali devono essere conservati per almeno 12 mesi a far data dal documento di consegna o per i mezzi di trasporto, di immatricolazione, fatta eccezione per le autovetture considerate ai fini fiscali ad uso promiscuo, le quali devono essere conservate per un periodo non inferiore a due anni dalla loro immatricolazione (salvo alcune particolari deroghe)

**Se venissero venduti della scadenza del termine di conservazione obbligatoria, il cedente è tenuto a pagare l'imposta che avrebbe corrisposto all'atto del loro acquisto**



# L'autoliquidazione

---

La fattura relativa alle merci importate deve essere esibita all'Ufficio Tributario, per il pagamento dell'imposta, entro 30 giorni dalla sua data di emissione e comunque non oltre 60 giorni dell'avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese, se si tratta di importazione dell'Italia, ed entro 10 giorni dall'avvenuta introduzione dei beni in territorio sammarinese se l'imposta è dovuta per importazioni da Paesi diversi dall'Italia.



# Il rimborso

---




1. Esportazioni dei beni
2. Vendita di BS ad operatori RSM
3. Cessioni allo Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato
4. Cessioni ad altri enti ed associazioni senza scopo di lucro

# È una imposta sul consumo?



Importazione e  
conseguente  
pagamento della  
monofase  
FATTURA SENZA  
IVA



**Negli scambi all'interno del territorio  
le cessioni avvengono con monofase  
incorporata, che entra a far parte del  
costo del bene stesso**




Esportazione e  
diritto al rimborso  
FATTURA  
CON/SENZA IVA



Le merci **acquistate da operatori sammarinesi nei Paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia** e destinate nella Repubblica di San Marino devono giungere a San Marino accompagnate dai documenti doganali di transito comunitario **T2 o T2L** ed essere presentate immediatamente agli spedizionieri autorizzati, per l'espletamento delle formalità doganali di importazione.

Il T2 viene utilizzato negli scambi di spedizioni comunitarie tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino perché questo stato non fa parte del territorio doganale dell'Unione Europea, anche se è considerato uno membro della stessa.



***Grazie per l'attenzione***